



Servizio Sanitario Nazionale - Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2
Sede Legale Provvisoria: Viale Donato Bramante 37 – Terni
Codice Fiscale e Partita IVA 01499590550

Delibera del Direttore Generale n. 1558 del 31/12/2017

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 2 E LA SOCIETA' KOS CARE (già Istituto Santo Stefano Srl), CON SEDE LEGALE IN MILANO VIA DURINI N° 9, PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI, IN REGIME DI RICOVERO A DEGENZA LIMITATA, IN RESIDENZA ASSISTENZIALE SANITARIA (RSA) PER PAZIENTI RESIDENTI NELL'AZIENDA USL UMBRIA 2. PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 10497 del Servizio Proponente, ASSISTENZA DISTRETTUALE - DISTRETTO FOLIGNO

Hash documento formato .pdf (SHA256):

a84e3424e76a0054667c86757f91a73e081909c5dec6859183655b159adafeff

Hash documento formato .p7m (SHA256):

5bd98492058ba4e4d98719d03c6ae81405b241863766af12d7dae9bb21f4c6c5

Firmatari: PIETRO MANZI, Sergio Garofoli, Paola Menichelli, Enrico Martelli

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:

Direttore Sanitario: Dr. Pietro Manzi - parere: FAVOREVOLE

Direttore Amministrativo: Dott. Enrico Martelli - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE (*)
(Dr. Imolo Fiaschini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Distretto Sanitario di Foligno

**Allegato alla Delibera del Direttore Generale
n. del**

Normativa di riferimento:

- Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 “ Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma della Legge 23 ottobre 1992 n.241 “ e successive modifiche ed integrazioni all’art. 8-bis prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali nonché di soggetti accreditati nel rispetto di appositi accordi contrattuali;
- Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 agli artt. 8-bis, 8-quater ed 8-quinques individua l’accreditamento istituzionale come presupposto irrinunciabile per potere erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Nazionale e stabiliscono che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e per gli enti del SSN a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei contratti;
- DPR 14 Gennaio 1997 “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”;
- Regolamento regionale 25 Febbraio 2000 n. 2 avente ad oggetto “ Disciplina dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e sociosanitarie “;
- Regolamento regionale n° 3/2002 “ Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie “;
- PSR Umbria Triennio 1999/2001 - “La residenzialità socio-sanitaria” – individuazione standard di personale e requisiti edilizi/strutturali per la tipologia di residenzialità RSA;
- PRS Umbria Triennio 2003-2005 e PSR Umbria Triennio 2009-2011- ulteriori specifiche organizzative per le strutture RSA, identificate sostanzialmente come strutture territoriali di cure intermedie;
- D.G.R. 30 Novembre 2009 n. 1708 avente ad oggetto “ L.R. 04/06/2008 n. 9: Istituzione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni. Programmazione delle risorse, riferimenti metodologici per la redazione del Piano Attuativo triennale del PRINA e del Programma Operativo del PRINA, approvazione tariffario delle prestazioni e degli interventi per i non autosufficienti e ulteriori misure attuative “;
- DGR dell’Umbria n. 10189 del 19 Dicembre 2013: autorizzazione all’esercizio da parte dell’Istituto di Riabilitazione S. Stefano di una RSA presso la struttura ex S. Giovanni Battista a Foligno, in via dell’Ospedale n.1 per n. 43 posti letto;

- Legge regionale n° 11 del 09/04/15 avente ad oggetto “ Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali “;
- Regolamento regionale n° 6 del 02 agosto 2017 avente ad oggetto “ Disposizioni in materia di autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, in attuazione della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 ;
- Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 10189 del 19 Dicembre 2013 avente ad oggetto “Istituto di Riabilitazione Santo Stefano S.r.l.: autorizzazione all'esercizio di una struttura destinata a Residenza Sanitaria Assistenziale per n. 43 posti letto in Foligno (PG)”;
- Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 7940 del 28 ottobre 2015 avente ad oggetto “ Rilascio dell'Accreditamento Istituzionale alla R.S.A. Istituto di Riabilitazione Santo Stefano S.r.l., sita nel comune di Foligno, ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs 502/92”;
- Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 8492 del 16 novembre 2015 avente ad oggetto “ Rilascio dell'Accreditamento Istituzionale alla R.S.A. Istituto di Riabilitazione Santo Stefano S.r.l., sita nel comune di Foligno, ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs 502/92. Rettifica errore materiale D.D. n. 7940 del 28 ottobre 2015 “, per n. 43 posti letto.

Motivazione:

Con Delibera del Direttore Generale n° 560 del 09/07/2014 veniva stipulata la convenzione tra l' Azienda USL Umbria 2 e l'Istituto S.Stefano S.r.l. per l'erogazione di prestazioni, in regime di ricovero a degenza limitata in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), per pazienti residenti nella l' Azienda USL Umbria 2, per il periodo 01/09/2014 - 31/12/2017.

Con successiva Delibera del Direttore Generale n° 782 del 29/10/2016 veniva modificato lo standard assistenziale, esclusivamente per la parte relativa all'assistenza riabilitativa di cui all'art. 4 della convenzione in essere.

Con Delibera del Direttore Generale n° 843 del 19/11/2016 veniva ampliata la convenzione in essere tra l' Azienda USL Umbria 2 e l'Istituto S.Stefano S.r.l. di cui alla Delibera del Direttore Generale n° 560 del 09/07/2014, per ulteriori 18 (diciotto) posti letto in regime di RSA, prevedendo l'utilizzo dei posti letto sopracitati (18) in maniera flessibile sia per cittadini inseriti in regime di residenza sanitaria assistenziale (RSA) sia per cittadini in regime di residenza protetta (RP), in base alle esigenze collegate alle zone colpite dal sisma.

A seguito dell'emergenza sismica del 26 e 30 ottobre 2016 sono stati accolti 18 cittadini provenienti dalla Valnerina che erano inseriti nella Residenza Protetta “Fusconi – Lombrici – Renzi”, inagibile.

Con comunicazione del 19 giugno 2017, avente ad oggetto “ Fusione per incorporazione della Società RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL (società incorporanda) nella Società ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO SRL (società incorporante) “ l'Istituto S.Stefano S.r.l. ha comunicato la variazione della Denominazione Sociale, a far data dal 01 luglio 2017, in “ Kos Care Srl “, con sede legale in via Durini n. 9, Milano.

Visto l'approssimarsi della scadenza della convenzione in essere " Kos Care Srl ", ha sollecitato l'Azienda USL Umbria 2, con nota del 05/12/2017, in merito al rinnovo della stessa, dando la propria disponibilità ad ospitare nella struttura i pazienti provenienti dal territorio della Valnerina per i quali erano stati utilizzati gli ulteriori 18 posti letto accreditati e non contrattualizzati, .

Pertanto l'Azienda Pubblica dei servizi alla persona " Fusconi – Lombrici – Renzi " non è ancora in grado di trasferire i 18 utenti ospitati presso la RSA di " Kos Care Srl " presso i nuovi locali, causa il protrarsi dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, sito in Foligno.

Pertanto, al fine di garantire la continuità assistenziale alle persone attualmente inserite nella struttura, si rende necessario rinnovare la convenzione in essere con la Società " Kos Care Srl " (già Istituto Santo Stefano Srl), con sede legale in via Durini n. 9, Milano, con decorrenza della convenzione dal 01/01/18 al 31/12/2020.

I posti letto devono continuare ad essere utilizzati in maniera flessibile sia per cittadini inseriti in regime di residenza sanitaria assistenziale (25 posti letto) sia per cittadini in regime di residenza protetta (18 posti letto), fino al trasferimento degli ospiti provenienti dalla Residenza Protetta " Fusconi – Lombrici – Renzi " presso la nuova struttura.

Esito dell'istruttoria:

Alla luce di quanto sopra esposto, in attesa del trasferimento degli ospiti provenienti dalla Residenza Protetta " Fusconi – Lombrici – Renzi " presso la nuova struttura

SI PROPONE

1. di rinnovare la convenzione stipulata con Delibera del Direttore Generale n. 560 del 09/07/14 tra l'Azienda USL Umbria n.2 e la Società " Kos Care Srl " (già Istituto Santo Stefano Srl), con sede legale in via Durini n. 9, Milano, con decorrenza dal 01 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 per la erogazione di prestazioni in regime di ricovero a degenza limitata in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) a pazienti residenti nella ASL Umbria 2 ;
2. di ampliare la convenzione sopra citata per ulteriori 18 (diciotto) posti letto con effetto a decorrere dal 01 gennaio 2018 per gli ospiti precedentemente inseriti nella Residenza Protetta " Fusconi – Lombrici – Renzi ", fino al loro trasferimento nella nuova struttura,
3. Prevedere in questa fase che i posti letto possano essere utilizzati in maniera flessibile sia per cittadini inseriti in regime di residenza sanitaria assistenziale (RSA) sia per cittadini in regime di residenza protetta (RP), in base alle esigenze collegate alle zone colpite dal sisma;
4. Di dare atto che i due regimi assistenziali (RSA – RP) seguono i criteri, i percorsi e gli standard stabiliti dalla normativa vigente, oltre che dalla convenzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

5. Applicare la tariffa giornaliera pro capite omnicomprensiva pari ad € 135.00, nelle more di una tariffa stabilita per le strutture RSA a livello regionale dalla Regione Umbria se trattasi di tale tipo di assistenza;
6. Applicare la tariffa giornaliera pro capite pari ad € 87.20, già stabilita a livello regionale per le strutture Residenza Protetta (RP) se trattasi di tale tipo di assistenza di cui 50% a carico del Fondo sanitario e 50% a carico del Fondo sociale (cittadino o Comune)
7. di dare atto che il costo complessivo presunto, pari ad € 4.585.950,00, da imputare nel conto CO.GE. 3100600220 "Ass.riab. Residenziale per anziani non autosufficienti da privato extraregionale " è così ripartito:

Anno 2018 € 135,00/die, x 43 posti in RSA x 365 gg; = € 2.118.825,00 da prevedere nel bilancio preventivo economico anno 2018, corrispondenti ad un numero presunto di giornate di assistenza pari a 15695;

Anno 2019 € 135,00/die, x 25 posti in RSA x 365 gg; = € 1.231.875,00 da prevedere nel bilancio preventivo economico anno 2019, corrispondenti ad un numero presunto di giornate di assistenza pari a 9125;

Anno 2020 € 135,00/die, x 25 posti in RSA x 366 gg; = € 1.235.250,00 da prevedere nel bilancio preventivo economico anno 2020 corrispondenti ad un numero presunto di giornate di assistenza pari a 9150;

8. Evidenziare che il costo complessivo presunto di cui al precedente punto 5 è quantificato in relazione all'inserimento di 18 pazienti in regime assistenziale RSA prevedendo costi inferiori qualora il regime assistenziale risulti misto RSA e RP.
9. Dare atto che la fatturazione di tali prestazioni avviene separatamente dalla fatturazione delle giornate di degenza relative ai 25 posti già convenzionati in RSA al fine di documentare l'impegno economico assunto per i provvedimenti post-eventi simili ;
10. Trasmettere tale atto alla Direzione Regionale Salute per la verifica dei provvedimenti adottati a livello aziendale post eventi sismici;
11. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Sergio Garofoli)

Il Direttore del Distretto Sanitario
(Dott.ssa Paola Menichelli)

RINNOVO CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 2 E LA SOCIETA' " KOS CARE " (già Istituto Santo Stefano Srl), CON SEDE LEGALE IN MILANO VIA DURINI N° 9, PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI, IN REGIME DI RICOVERO A DEGENZA LIMITATA, IN RESIDENZA ASSISTENZIALE SANITARIA (RSA) PER PAZIENTI RESIDENTI NELL'AZIENDA USL UMBRIA 2. PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2020.

Il giorno, del mese di, nell'anno, presso la sede legale provvisoria dell'Azienda USL UMBRIA 2, sita in Terni, via Bramante 37,

TRA

l'Azienda USL UMBRIA 2, con sede legale come sopra precisata, Codice fiscale e partita IVA 01499590550, rappresentata dal Dott. Imolo Fiaschini nella qualità di Direttore Generale, di seguito denominata "Azienda"

E

La Società " KOS CARE SRL " (successivamente citata KOS CARE), rappresentata dal legale rappresentante dott. Enrico Brizioli, C.F. P.Iva: 01148190547 – sede legale Via Aprutina, 194 62016 Porto Potenza Picena (MC).

PREMESSO

che la presente convenzione è soggetta a tutte le norme vigenti per tempo, di ogni ordine e grado, in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale; inoltre, la presente convenzione si colloca in un contesto finanziario dell'Azienda globalmente vincolato dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere annualmente rideterminato per garantire il rispetto dei livelli di spesa programmati;

che con le Determinazioni Dirigenziali n. 10189 del 19 Dicembre 2013, n. 7940 del 28 ottobre 2015 e n. 8492 del 16 novembre 2015, adottate dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali Umbria, Servizio V – Accreditamento e Valutazione di Qualità, KOS CARE è stata, rispettivamente, autorizzata e accreditata all'attività di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per n. 43 posti letto, presso la struttura ubicata in Foligno via dell'Ospedale n. 1 Partita Iva 01148190547;

che con Delibera del Direttore Generale n° 560 del 09/07/2014 veniva stipulata la convenzione tra l'Azienda USL Umbria 2 e l'Istituto S.Stefano S.r.l. per l'erogazione di prestazioni, in regime di ricovero a degenza limitata in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), per pazienti residenti nella l' Azienda USL Umbria 2, per il periodo 01/09/2014 - 31/12/2017;

che con successiva Delibera del Direttore Generale n° 782 del 29/10/2016 veniva modificato lo standard assistenziale, esclusivamente per la parte relativa all'assistenza riabilitativa di cui all'art. 4 della convenzione in essere;

che con Delibera del Direttore Generale n° 843 del 19/11/2016 veniva ampliata la convenzione in essere tra l' Azienda USL Umbria 2 e l'Istituto S.Stefano S.r.l. di cui alla Delibera del Direttore Generale n° 560 del 09/07/2014, per ulteriori 18 (diciotto) posti letto in regime di residenza protetta (RP), per

cittadini provenienti dalla Residenza Protetta " Fusconi – Lombrici - Renzi " di Norcia, resa inagibile in seguito al sisma del 26 e del 30 ottobre 2016;

che in questa fase i posti letto sono stati utilizzati in maniera flessibile sia per cittadini inseriti in regime di residenza sanitaria assistenziale (RSA) sia per cittadini in regime di residenza protetta (RP), in base alle esigenze collegate alle zone colpite dal sisma, stante la disponibilità in KOS CARE di posti letto di RSA accreditati e non contrattualizzati.

che, causa il protrarsi dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, sito in Foligno, in cui l'Azienda Pubblica dei servizi alla persona " Fusconi – Lombrici – Renzi " intende trasferire nel 2018 gli ospiti provenienti dalla residenza protetta ubicata in Norcia, non è ad oggi possibile il trasferimento degli ospiti provenienti dalla Residenza Protetta.

KOS CARE è titolare di una convenzione con l'Azienda analoga alla presente sino alla data del 31 dicembre 2017;

KOS CARE dichiara che ad oggi permangono i requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla vigente normativa e verificati in sede di procedura autorizzativa.

Pertanto, al fine di garantire la continuità assistenziale alle persone attualmente inserite nella struttura, si rende necessario rinnovare la convenzione in essere con la Società " Kos Care Srl " (già Istituto Santo Stefano Srl), con sede legale in via Durini n. 9, Milano, Codice fiscale e/o partita IVA 01148190547;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto.

Oggetto della presente convenzione è la disciplina dei rapporti tra l'Azienda e KOS CARE per l'erogazione di prestazioni, in regime di ricovero a degenza limitata in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), per pazienti non autosufficienti e/o non assistibili a domicilio residenti nella ASL 2. Si impegna ad erogare inoltre prestazioni a pazienti di altra ASL della Regione Umbria e di residenti in ambito extraregionale soggetti a preventiva autorizzazione da parte della ASL di residenza che si fa carico in forma diretta del pagamento delle prestazioni.

I posti letto devono continuare ad essere utilizzati in maniera flessibile sia per cittadini inseriti in regime di residenza sanitaria assistenziale (25 posti letto) sia per cittadini in regime di residenza protetta (18 posti letto), fino al trasferimento degli ospiti provenienti dalla Residenza Protetta " Fusconi – Lombrici – Renzi " presso la nuova struttura.

Art. 2 – Criteri e Modalità di Accesso – Modalità di dimissione

L'accesso al servizio è riservato a pazienti bisognosi di assistenza sanitaria continuativa, non assistibili a domicilio.

La degenza in R.S.A. è destinata:

- prioritariamente a persone in dimissione da reparti ospedalieri per acuti o da strutture di lungodegenza e riabilitazione;
- a persone che sono a domicilio, su richiesta del Medico di medicina generale e per brevi periodi di ricovero necessari ad una rimodulazione assistenziale.

In tutti i casi sopracitati è comunque necessaria l'attivazione della Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) territorialmente competente.

In caso di dimissione ospedaliera, la modalità è quella consolidata della Dimissione Protetta:

- segnalazione dal Reparto ospedaliero al Distretto (Centro di Salute) utilizzando la "Scheda di Dimissione Protetta"
- accesso della UVM in Ospedale – Valutazione del paziente di concerto con i sanitari della struttura dimettente – formulazione del Piano Assistenziale Personalizzato (PAP), individuazione degli obiettivi assistenziali e del setting assistenziale –
- eventuale autorizzazione al ricovero in RSA, formalizzata dal Direttore del Distretto Sanitario territorialmente competente su apposita modulistica, sulla base della valutazione effettuata dalla UVM di riferimento e del Progetto Terapeutico-riabilitativo individuale stilato

Sono escluse dal ricovero in RSA le situazioni a carattere prevalentemente sociale o socio-familiare-ambientale in cui il bisogno assistenziale non è primariamente riconducibile a motivazioni di ordine sanitario e alla erogazione di prestazioni terapeutico-riabilitative-abilitative non gestibili a domicilio.

Nella struttura RSA è previsto un elevato ricambio degli ospiti che fruiscono di servizi volti a consentire loro il recupero delle funzioni perse o il completamento di cicli terapeutici.

L'autorizzazione al ricovero è competenza del territorio e, nello specifico, del Distretto sanitario territorialmente competente.

La durata della degenza è fissata in prima istanza in 60 giorni, salvo proroga disposta dalla UVM Distrettuale e, comunque, fino ad un massimo di 90 giorni nei casi in cui le condizioni cliniche e/o la carenza di supporti assistenziali familiari non consentano il trasferimento a domicilio o in residenze protetta.

Per i pazienti non residenti, fermo restando i criteri di ammissione, la valutazione dovrà essere effettuata dalla UVM della Azienda Sanitaria di appartenenza o, in subordine, dalla UVM della ASL Umbria n. 2, previa richiesta di valutazione in delega da parte della ASL di residenza del paziente.

La dimissione dei pazienti dalla RSA dovrà avvenire in modalità concordata e programmata con il Distretto sanitario di riferimento per la successiva presa in carico a livello territoriale, secondo le modalità consolidate della Dimissione Protetta che vedono coinvolti Centri di Salute e UVM territoriali.

Art. 3 – Requisiti Minimi organizzativi

E' richiesto che la Struttura disponga di locali idonei allo svolgimento coerenti con i criteri di accreditamento regionale e comunque di dimensioni complessive non inferiori a 2.000 mq.

La Struttura è tenuta inoltre ad adottare un modello organizzativo che preveda:

- organizzazione per nuclei di massimo 25 posti letto, ciascuno dotato dei servizi di base, medicheria, locale soggiorno, bagno assistito;
- redazione per ogni singolo paziente di un Progetto Assistenziale/Riabilitativo, comprendente uno o più programmi terapeutici con monitoraggio dell'evoluzione e delle modificazioni delle disabilità;
- garanzia di una adeguata informazione e della possibilità di accesso del familiare alla struttura nonché di uno specifico addestramento prima del rientro del paziente al proprio ambiente di vita;
- messa a disposizione di un sistema di raccolta e registrazione di rilievi funzionali presentati dagli utenti.

La Struttura è inoltre tenuta a garantire, attraverso l'integrazione con la competente U.V.M. e i servizi territoriali delle AA.SS.LL.:

- la valutazione multidimensionale, attraverso appositi strumenti validati, dei problemi/bisogni sanitari, cognitivi, psicologici e sociali dell'ospite al momento dell'ammissione e periodicamente;
- la stesura di un progetto assistenziale individualizzato corrispondente ai problemi/bisogni identificati;
- una organizzazione del lavoro degli operatori deputati all'assistenza che rispetti le modalità e le logiche dell'équipe interdisciplinare;
- la raccolta dei dati delle singole valutazioni multidimensionali in modo da permettere il controllo continuo delle attività disponibile insieme alla documentazione clinica presso la sede in cui alloggia l'ospite;
- il coinvolgimento della famiglia dell'ospite.

Art. 4 – Standard Assistenziali

Ciascun Nucleo da 20/25 posti letto dovrà garantire:

- assistenza infermieristica 24h: $\geq 60,70$ min/pz/die su 7 giorni
- O.S.S. 24h: $\geq 99,00$ min/pz/die su 7 giorni
- assistenza globale (infermieri ed OSS) $\geq 159,70$ min/pz/die su 7 giorni; rapporto infermieri/OSS pari a 0,4/0,6;
- assistenza terapia riabilitativa: $\geq 15,00$ min/paz/die su 6 giorni settimanali.
- assistenza medica > 180 min/die per nucleo su 6 giorni;

L'assistenza globale è riferita al totale dei min. lavorati giornalmente da infermieri e OSS; l'assistenza medica di base e la continuità assistenziale sono comunque garantite dal sistema di Assistenza Primaria dell'Azienda USL Umbria n.2.

Art. 5 – Volumi di attività

In ragione dei 43 posti letto totali autorizzati il volume massimo di prestazioni erogabili dal centro assomma a 15.695 giornate di degenza annue.

Il protrarsi dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, sito in Foligno, individuato dall'Azienda Pubblica dei servizi alla persona " Fusconi – Lombrici – Renzi " per il trasferimento degli ospiti provenienti dalla residenza protetta ubicata in Norcia rende necessario la permanenza degli stessi nella struttura ubicata in Foligno. Via dell'ospedale n. 1..

Poiché la convenzione in essere con KOS CARE di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 560 del 09/07/14 prevedeva un volume massimo di prestazioni erogabili per 25 posti letto pari a 9.125 giornate di degenza annue, stante la disponibilità di posti letto di RSA accreditati e non contrattualizzati, è possibile ampliare la convenzione sopra citata per ulteriori 18 (diciotto) posti letto con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2018., salvo modificazioni che dovessero intervenire nel periodo di tempo individuato che potrebbero richiedere di risolvere tale offerta aggiuntiva rispetto alla convenzione base, anticipatamente rispetto al 31.12.2018.

In questa fase i posti letto possono essere utilizzati in maniera flessibile sia per cittadini inseriti in regime di residenza sanitaria assistenziale (RSA) sia per cittadini in regime di residenza protetta (RP), in base alle esigenze collegate alle zone colpite dal sisma.

Art. 6 – Tariffe

Le prestazioni sono remunerate sulla base del tariffario regionale vigente: nella more della definizione di un tariffario regionale da parte della Regione Umbria, viene adottata una tariffa di riferimento giornaliera pari a € 135,00.

Nella tariffa sono inclusi la erogazione di farmaci, di presidi medico-chirurgici e delle visite e esami diagnostici. L'assistenza protesica e l'assistenza integrativa sono a carico del Distretto Sanitario territorialmente competente, da erogare secondo i protocolli aziendali di riferimento.

Qualora il regime assistenziale risulti misto RSA e RP si applica per i 18 pazienti provenienti dalla Residenza Proetta " Fusconi, Lombrici, Renzi " la tariffa giornaliera pro capite pari ad € 87.20, già stabilita a livello regionale per le strutture Residenza Protetta (RP) se trattasi di tale tipo di assistenza di cui 50% a carico del Fondo sanitario e 50% a carico del Fondo sociale (cittadino o Comune).

Art. 7 - Budget

Il valore massimo presunto delle prestazioni remunerabili per la prima annualità di vigenza della convenzione è fissato in € 2.118.825,00 corrispondenti ad un numero presunto di giornate di assistenza pari a 15695.

Il valore massimo presunto delle prestazioni remunerabili per l'anno 2019 sarà pari ad € 1.231.875,00, corrispondenti ad un numero presunto di giornate di assistenza pari a 9125 mentre il valore massimo presunto delle prestazioni remunerabili per l'anno 2020 sarà pari ad € 1.235.250,00, corrispondenti ad un numero presunto di giornate di assistenza pari a 9150.

L'azienda, in base alla programmazione sanitaria regionale, definisce il budget aziendale complessivo a favore dei residenti nel territorio di riferimento con periodicità annuale, stabilendo altresì, in base allo storico, quello da destinare alla RSA.

Fermo restando il complessivo aziendale, il budget per la RSA potrà variare, in diminuzione o in aumento, anche in corso di anno, sulla base delle effettive esigenze di assistenza dei residenti del territorio, valutate dall'azienda.

Art. 8- Documentazione

KOS CARE istituisce e tiene costantemente aggiornate le cartelle cliniche degli utenti nonché un fascicolo amministrativo individuale nel quale è conservata la seguente documentazione:

- piano di trattamento dettagliato e personalizzato;
- scheda di ingresso e di dimissione;
- comunicazione dell'avvenuto ricovero inviata alla Azienda sanitaria di residenza del degente entro 48 h dalla data del ricovero.

KOS CARE presenta alla ASL Umbria 2 apposita contabilità mensile delle prestazioni erogate.

In merito al debito informativo richiesto dalla Regione Umbria l'Istituto si impegna ad utilizzare il sistema Atl@nte e alla predisposizione dei flussi informativi nel rispetto della normativa vigente

La struttura è tenuta a rendere disponibili:

- la Carta del Servizio;
- il Piano annuale di Programmazione;
- il Piano assistenziale individuale.

Art. 9 - Controlli

KOS CARE redige una relazione semestrale sull'attività condotta evidenziando i casi trattati, le principali patologie; tale relazione deve trovare coerenza con quanto registrato nel sistema Atl@nte.

L' Azienda USL Umbria n.2 ha facoltà di effettuare presso la struttura, a sua discrezione e senza preavviso nei tempi e nella misura ritenuta opportuna, controlli ispettivi concernenti sia la gestione sanitaria che amministrativa; ha facoltà altresì di verificare periodicamente il funzionamento del servizio, gli standard assistenziali garantiti, la organizzazione del lavoro ed il rispetto dei piani di trattamento.

I controlli sono effettuati da parte del personale dell'Azienda USL Umbria n.2 secondo la propria organizzazione.

Art. 10 - Inadempienze

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa sono contestate dalla Azienda USL Umbria n.2 per iscritto e con fissazione del termine perchè le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, la Azienda USL Umbria n.2 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento provvisorio e mancato riconoscimento delle prestazioni, fatto salvo eventuali ulteriori azioni per danni.

Art. 11 - Liquidazione Competenze

La liquidazione delle competenze avverrà con atto del direttore del Distretto territorialmente competente, entro 60 gg. dal ricevimento della fattura, che potrà essere emessa con cadenza mensile. Le fatture dovranno essere accompagnati da una distinta nella quale saranno riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la struttura nel periodo di riferimento e controfirmata dal legale rappresentante della struttura stessa o suo delegato.

KOS CARE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente. Per ogni giorno di assenza dell'utente dalla struttura, conseguente anche ad eventuali ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta a carico della Azienda USL verrà ridotto del 50%.

La garanzia del mantenimento del posto letto va assicurata per un massimo di 10 gg.

Qualora il regime assistenziale risulti misto RSA e RP la fatturazione di tali prestazioni avviene separatamente dalla fatturazione delle giornate di degenza relative ai 25 posti già convenzionati in RSA al fine di documentare l'impegno economico assunto per i provvedimenti post-eventi simili.

Art. 12 – Personale

KOS CARE si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario secondo le vigenti disposizioni, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato, curando di conservare la documentazione dei corsi effettuati.

Con l'adozione da parte della USL UMBRIA 2 del nuovo Regolamento per le attività di formazione che al punto 9.1.2. " Partecipanti esterni " prevede la possibilità da parte del personale di operatori delle agenzie/enti in convenzione che operano nei servizi aziendali il personale della struttura potrà partecipare alla formazione specifica programmata dal Servizio di Formazione della USL UMBRIA 2, dietro formale autorizzazione da parte del Direttore del Distretto di Foligno.

Il personale che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, deve risultare da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario territorialmente competente, al momento della stipula della convenzione. Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun

nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, e deve essere corredato dal curriculum formativo e professionale (modello europeo).

Tale elenco degli operatori deve essere aggiornato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno. In caso di assenza di variazioni, KOS CARE deve comunque darne comunicazione formale.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, KOS CARE si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario, allegando la documentazione sopra precisata.

KOS CARE si impegna ad applicare integralmente i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, in relazione alle singole categorie di personale dipendente che opera presso la struttura gestita, ed a rispettare le norme previdenziali e assicurative previste dalla legge.

Art. 13 - Sicurezza sul luogo di lavoro

KOS CARE è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuto:

- 1) all'osservanza dell'art. 26 del D.Lgs n° 81/08;
- 2) a comunicare formalmente all'Azienda USL n° 2, Distretto Sanitario di Foligno, il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione.

Art. 14 - Protezione dei dati personali

KOS CARE si impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/2003, " Codice in materia di protezione dei dati personali ".

KOS CARE è tenuto a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti.

Le operazioni di trattamento dei dati ed informazioni suddette dovranno essere effettuate esclusivamente per il perseguimento delle finalità correlate ai servizi e alle attività oggetto della presente convenzione e non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi.

E' obbligatorio, inoltre, adottare idonee misure affinché nessuno possa prendere visione o impossessarsene, con particolare riguardo ai dati degli assistiti che consistono in dati sensibili e sanitari.

KOS CARE in qualità di affidatario, è designato quale " Responsabile esterno del trattamento dei dati " con conseguente assunzione dell'obbligo di ad ottemperare a quanto previsto dalla suddetta normativa, nonché ad adottare e/o integrare le specifiche istruzioni fornite dall'Azienda USL Umbra 2 titolare dei dati oggetto del trattamento stesso.

Alla scadenza della convenzione, KOS CARE dovrà riconsegnare all'Azienda USL Umbria 2 tutti i dati di cui è in possesso, comunque conservati e continuare a rispettare l'obbligo di riservatezza.

Tenendo conto delle responsabilità civili e penali connesse alla violazione della richiamata normativa sul trattamento dei dati personali, inoltre, è opportuno che all'interno della struttura sia adottata ogni opportuna misura fisica, logico-informatica e organizzativa prescritta.

Art. 15 - Copertura assicurativa

KOS CARE è tenuto a stipulare, per l'intero periodo di validità della convenzione, apposita copertura assicurativa di legge a favore degli utenti ivi inseriti, quale una polizza che copra eventuali danni arrecati dal proprio personale agli ospiti, compresa la responsabilità civile di questi ultimi verso terzi per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura.

Di tali atti KOS CARE è tenuto a dare formale comunicazione all'Azienda USL Umbria 2, nella figura del Direttore del Distretto Sanitario di appartenenza dell'ospite.

Art. 16 – Durata dell'Accordo

La disciplina di cui al presente accordo ha validità triennale a far data dal **1 gennaio 2018 e fino al 31 Dicembre 2020**, eventualmente ricontrattabile per ogni annualità in caso di necessità, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione o l'accreditamento oppure nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra S.S.R. e strutture sanitarie e socio sanitarie private.

Art. 17 – Oneri fiscali e di registrazione

Ai fini della registrazione fiscale, KOS CARE dichiara di essere soggetto all'imposta sul valore aggiunto ed esonerata dagli adempimenti in quanto opera ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131.

KOS CARE riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione, ai sensi della Legge Regionale Umbria n. 11 del 9 aprile 2015.

Art. 18 – Foro competente

In caso di contenzioso in relazione all'interpretazione ed attuazione del presente accordo nonché in relazione all'attività di controllo disciplinata all'art. 9 che precede, un primo tentativo di definizione è rimesso ad apposita Commissione composta da cinque membri (due in rappresentanza dell'Azienda su nomina del Direttore Generale, due in rappresentanza di KOS CARE e uno nominato in accordo tra le parti), che decidono a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di esito infruttuoso le parti concordano che è competente in via esclusiva il Foro di Terni.

La presente scrittura in due originali consta di n° 8 fogli scritti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per L'Azienda USL Umbria n. 2 _____

Per KOS CARE _____

PATTO DI INTEGRITA' TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 2

E

LA SOCIETA' " KOS CARE " (già Istituto Santo Stefano Srl), CON SEDE LEGALE IN MILANO VIA DURINI N° 9,

Oggetto dell'affidamento: RINNOVO CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA USL UMBRIA 2 E LA SOCIETA' " KOS CARE " (già Istituto Santo Stefano Srl), CON SEDE LEGALE IN MILANO VIA DURINI N° 9, PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI, IN REGIME DI RICOVERO A DEGENZA LIMITATA, IN RESIDENZA ASSISTENZIALE SANITARIA (RSA) PER PAZIENTI RESIDENTI NELL'AZIENDA USL UMBRIA 2. PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2020..

Questo documento costituisce parte integrante della convenzione sottoscritta fra le Parti.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 2 e del contraente di conformare i propri comportamenti ai principi di principi di lealtà, trasparenza, correttezza, legalità, integrità ed etica nonché l'espresso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'esecuzione del contratto.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 2, impiegati ad ogni livello nell'esecuzione e controllo del contratto, prendono visione ed accettano il presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, dichiarando di essere a conoscenza delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il sottoscritto contraente si impegna a segnalare tempestivamente all'Azienda USL Umbria 2 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione della convenzione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare la corretta esecuzione della convenzione.

Il sottoscritto contraente prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dalla USL Umbria n.2, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

risoluzione o perdita della convenzione;

escussione della cauzione definitiva;

responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 2 nella misura dell'8% del valore della convenzione, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore. La misura dell'8% potrà essere irrogata all'esito dell'apposita istruttoria.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione della convenzione in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 2 e la Società “ Kos Care Srl “ (già Istituto Santo Stefano Srl), con sede legale in via Durini n. 9, Milano sarà risolta dall' Autorità Giudiziaria competente.

Data_____

Per la Società “ Kos Care Srl “
(firma del legale rappresentante)

PER L'AZIENDA USL UMBRIA 2
IL DIRETTORE GENERALE
